



**Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili**
**Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata**
Sede coordinata di Potenza



Corte dei Conti
**Direzione Generale Gestione Affari
Generali**

ACCORDO ISTITUZIONALE

(Articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241)

Oggetto: Accordo istituzionale ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – per l'affidamento delle funzioni e attività di Stazione appaltante di cui agli artt. 37 e 38 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la realizzazione dei “lavori di miglioramento della classe energetica della sede demaniale della Corte dei conti presso la Regione Basilicata, sita in Potenza, viale del Basento n. 78”.

TRA

il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede coordinata di Potenza (C.F. 93310920728), con sede in Potenza al Corso Garibaldi n. 149, in persona del Dirigente Delegato Dott. Ing. Tommaso Colabufo, giusta decreto del Capo Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Risorse Umane e Strumentali prot.n. 72 del 16 Giugno 2021 (di seguito denominato Provveditorato),

E

la Corte dei conti (di seguito denominata Corte dei conti o Amministrazione conferente), con sede in Roma via Antonio Baiamonti n. 25 (C.F. 80218670588) in persona del Dirigente generale pro tempore della Direzione generale gestione affari generali, Dott.ssa Laura Cicchetti, per la carica ivi domiciliata, giusta delega di firma del Segretario generale disposta con provvedimento prot. 80 del 02.03.2021.

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle parti con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del d. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, da effettuarsi nella sede di competenza. La data sarà quella corrispondente al giorno di avvenuta sottoscrizione dell'ultimo soggetto.

PREMESSO

Che l'immobile demaniale, sede degli uffici della Corte dei conti presso la Regione Basilicata, necessita di un intervento di valorizzazione e riqualificazione ai fini dell'efficientamento energetico, da realizzarsi mediante la sostituzione degli impianti di termoventilazione e condizionamento e il rinnovo degli infissi per la riduzione della dispersione termica;

Che il Provveditorato interregionale alle OO.PP., con nota prot. n. 981 del 10.03.2021, ha trasmesso a questo Istituto la relazione sullo studio di fattibilità tecnica ed economica con computo metrico presunto degli interventi previsti;

Che come da documentazione prodotta con la citata nota, l'importo del quadro economico di progetto dell'intervento in argomento risulta pari a € 284.957,07 per le opere, ed € 115.042,93 per somme a disposizione, per l'importo complessivo di €. 400.000,00 IVA compresa;

Che con nota prot. 2912 del 05.05.2021 la Corte dei conti ha comunicato al Provveditorato OO.PP. il nullaosta ai lavori di cui in oggetto, chiedendo di voler assumere le funzioni di stazione appaltante con onere a carico della stessa e trasmettendo bozza di convenzione per la regolarizzazione dei reciproci rapporti;

Che il Provveditorato interregionale alle OOPP, con la sottoscrizione del presente accordo, manifesta la propria disponibilità a svolgere le funzioni di stazione appaltante e, quindi, a espletare, in rappresentanza della Corte dei conti, tutte le attività tecniche e amministrative volte alla realizzazione delle opere;

Che giusta le linee guida sul sistema accentrato delle manutenzioni (D.L. n. 98/2011, art. 12) V4 del 28/02/2018, sono, tra gli altri, esclusi dalla disciplina del manutentore unico gli organi di rilievo costituzionale;

Che la Corte dei conti assicurerà con i fondi propri la copertura di tutte le spese relative all'intervento di che trattasi indicate nel quadro economico del progetto;

Che per la realizzazione dei già menzionati interventi è necessario procedere all'espletamento di procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Che l'amministrazione conferente, per procedere alla realizzazione ed acquisizione di lavori, servizi e forniture di propria competenza in relazione alle caratteristiche degli interventi da effettuare, ritiene necessario ricorrere alla collaborazione di un organismo pubblico statale con specifica e consolidata esperienza in materia di contratti pubblici;

Che i Provveditorati interregionali sono strutture statali territoriali eminentemente tecniche dotate di specifiche competenze sul piano tecnico e/o organizzativo in materia di appalti e di contratti pubblici per lavori servizi e forniture e, in quanto tali, possono svolgere supporto, assistenza tecnica e funzioni di stazione appaltante nei confronti di altri soggetti pubblici e privati, in applicazione dei principi di dovuta collaborazione e

sussidiarietà, per il perseguimento dell'interesse pubblico a garantire la gestione omogenea dei contratti pubblici in conformità alle norme nazionali e comunitarie;

Che l'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche siano iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

Che le forme di collaborazione tra amministrazioni sono previste dall'art. 15 della legge n. 241/1990;

Che per quanto sopra, affinché la Corte dei conti possa affidare al Provveditorato lo svolgimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, delle funzioni di Stazione appaltante, si rende necessaria la stipula di un apposito Accordo istituzionale di cui al citato art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Corte dei conti - Amministrazione conferente e il Provveditorato - Stazione appaltante, che ne disciplini il rapporto;

TUTTO CIÒ PREMESSO PER REGOLARE L'ISTITUENDO RAPPORTO LE PARTI SOPRA COSTITUITE - AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 - STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo istituzionale.

L'Accordo avente durata come stabilito nel successivo art. 3 può essere revocato dalle parti in qualsiasi momento per sopravvenute valutazioni o per esigenze connesse alla propria organizzazione.

Sono, comunque, fatte salve le attività e le progettazioni iniziate e in corso e gli appalti e affidamenti in corso di formalizzazione o esecuzione nonché tutte le prestazioni, comunque svolte, che saranno oggetto di pagamento e liquidazione.

Art. 2

(Ambito di operatività e tempistica)

Il presente Accordo e le condizioni in esso contenute, è da intendersi finalizzato a regolare i rapporti tra l'Amministrazione conferente ed il Provveditorato, ai sensi degli artt. 37 e 38 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Le attività che vengono delegate al Provveditorato sono relative ai "lavori di miglioramento della classe energetica dell'immobile demaniale sede della Corte dei conti presso la Regione Basilicata, sita in Potenza, viale del Basento n. 78", come meglio descritte nelle premesse.

Le parti convengono che l'amministrazione conferente assuma per i lavori, servizi e forniture il totale onere finanziario nei modi e nei termini stabiliti al successivo articolo 5.

Art. 3

(Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo ha la durata necessaria al completamento di tutte le fasi connesse al raggiungimento dell'obiettivo prestabilito fino al collaudo definitivo o emissione del certificato di regolare esecuzione, salve le eventuali proroghe da concordare tra le parti e da formalizzare mediante la stipula di appositi atti modificativi e/o aggiuntivi dal presente accordo.

Art. 4

(Funzioni e attività di Stazione Appaltante)

Il Provveditorato curerà la gestione delle funzioni affidate ai sensi del presente Accordo in applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, delle circolari del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle proprie disposizioni e decreti ovvero l'intero procedimento dalle fasi della progettazione, affidamento, aggiudicazione, stipula del contratto, collaudo ivi compresa la Direzione dei lavori.

L'Amministrazione conferente sulla base del presente Accordo affida al Provveditorato, che accetta, tutte le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2.

Il Provveditorato assume, pertanto, le funzioni di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in tale veste nel rispetto della normativa vigente, avrà cura, in particolare, dello svolgimento delle seguenti funzioni:

- 1) nomina al proprio interno del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016;
- 2) costituzione del gruppo di progettazione — su proposta del responsabile unico del procedimento - nomina del coordinatore della sicurezza sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione, nomina delle altre figure tecniche previste dal d.lgs. 50/2016 (direttore dei lavori, collaboratori e collaudatore) avvalendosi eventualmente, di soggetti esterni per supporto e/o consulenza di natura tecnica, solo nel caso in cui al proprio interno non siano presenti figure tecniche con le necessarie professionalità;

- 3) redazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e relative disposizioni transitorie di cui alla Parte IV Titolo III del medesimo decreto legislativo. Il progetto sarà trasmesso all'amministrazione conferente per conseguire il preventivo vincolante assenso per il prosieguo delle attività di progettazione. Il Provveditorato procederà agli eventuali affidamenti a operatori economici delle indagini, studi, sondaggi, nonché integrazioni specialistiche che si rendessero necessarie per le attività di progettazione;
- 4) redazione del progetto esecutivo e eventuali stralci funzionali di esso, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e relative disposizioni transitorie di cui alla Parte IV Titolo III del medesimo decreto legislativo. Il progetto sarà trasmesso all'amministrazione conferente per conseguire il preventivo vincolante assenso per il prosieguo delle attività di verifica;
- 5) verifica e validazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed emissione dell'atto di validazione da parte del responsabile del procedimento da trasmettere all'amministrazione conferente per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara;
- 6) cura di tutti i procedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione delle opere, mediante indizione e tenuta delle conferenze dei servizi istruttorie e decisorie che si rendessero necessarie per l'acquisizione degli atti di assenso, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed approvazioni comunque denominate;
- 7) nomina della Commissione di gara, acquisizione dei codici CIG e CUP ed espletamento della procedura di gara;
- 8) verifica di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del d. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 9) esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
- 10) formulazione della graduatoria di merito, accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- 11) acquisizione dall'operatore economico dei documenti necessari per la stipula del contratto;
- 12) stipula e approvazione dei contratti d'appalto e di eventuali atti aggiuntivi;
- 13) trasmissione degli atti negoziali, riferiti alle opere da realizzare e completi della prescritta documentazione, all'amministrazione conferente per l'approvazione e conseguente assunzione dell'impegno di spesa; dell'adozione del provvedimento l'amministrazione conferente darà comunicazione al Provveditorato per il seguito delle attività, qualora affidate, di esecuzione;
- 14) svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 101 e 111 del d.lgs. 50/2016 per la direzione e contabilità dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza sia nella fase progettuale che di esecuzione dei lavori, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni;
- 15) autorizzazione di eventuali subappalti nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 105 del d.lgs. 50/2016;

- 16) cura di ogni altra attività necessaria alla corretta esecuzione del presente Accordo;
- 17) esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo e statico ai sensi degli artt. 215 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, o rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il compenso per l'attività di collaudo sarà riconosciuto ai sensi di quanto disposto dalle norme vigenti e le relative previsioni di spesa saranno incluse nel quadro economico del progetto. In alternativa, se necessario, si potrà far fronte ai suddetti compensi rimodulando le somme a disposizione del quadro economico, tenendo conto anche delle eventuali economie di gara;
- 18) definizione delle controversie in via amministrativa con l'attivazione di accordi bonari di cui all'articolo 205 del d. lgs. n. 50/2016. Il Provveditorato indica nel bando con cui indice la gara che il contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'articolo 209 del medesimo decreto legislativo escludendo, quindi, esplicitamente, il ricorso all'arbitrato per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto stesso. Per prevenire l'insorgere di contenzioso il Provveditorato può valutare in sede di predisposizione degli atti di affidamento l'opportunità di istituire, prima dell'esecuzione del contratto, l'istituzione di un collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020, n.76, con la partecipazione anche di soggetti qualificati indicati dalla amministrazione conferente. Tale opportunità sarà eventualmente indicata negli atti relativi all'affidamento;
- 19) difesa giuridico amministrativa nel rispetto del Codice civile ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 50/2016 per la definizione transattiva ovvero in via giudiziaria di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori non risolte in sede di Accordo bonario rimanendo l'amministrazione conferente unico referente nei confronti del soggetto aggiudicatario sia per una eventuale soluzione del contenzioso in via transattiva che in sede giudiziaria.

CAPO II

RAPPORTI FRA I SOGGETTI

SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO

Art. 5

(Piano finanziario)

L'Amministrazione conferente assicura il finanziamento e l'erogazione dei fondi per la copertura delle spese relative alla realizzazione delle opere e/o all'acquisizione dei servizi e forniture.

L'importo complessivo delle opere sarà esattamente definito dal quadro economico del progetto approvato e posto a base di gara.

I lavori saranno comunque finanziati nel limite di spesa scaturente dall'importo aggiudicato in seguito all'espletamento della gara.

L'impiego delle somme disponibili dopo il ribasso d'asta potrà essere preventivamente autorizzato solo in caso di interventi connessi a documentati eventi imprevedibili.

L'Amministrazione conferente assicura direttamente il pagamento di tutti i titoli emessi a fronte delle prestazioni rese per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo dietro espressa richiesta di erogazione delle somme inoltrata da parte del Provveditorato.

I pagamenti saranno erogati, su certificato di pagamento prodotto dal responsabile del procedimento secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 111 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i e relative disposizioni transitorie di cui alla Parte IV Titolo III del medesimo decreto legislativo.

L'inoltro dal Provveditorato all'Amministrazione conferente degli stati di avanzamento e certificati di pagamento, quindi, l'autorizzazione al pagamento, avverrà prima dell'emissione delle relative fatture che dovranno essere intestata a **“Corte dei conti - Servizio provveditorato per la gestione finanziaria e patrimoniale delle strutture regionali- via Antonio Baiamonti n. 25 - 00195 Roma C.F. 80218670588 codice IPA N23R48.”**

Il Provveditorato - Stazione appaltante non risponderà dei ritardi sui pagamenti e dei relativi interessi di mora non dipendenti dal suo operato.

La Corte dei conti - Amministrazione conferente provvederà sia all'erogazione delle competenze di cui agli articoli precedenti, che al pagamento degli acconti (certificati di pagamento su S.A.L. - stati di avanzamento lavori/servizi/forniture) ed eventuali ulteriori somme di saldi in favore del soggetto aggiudicatario, ivi compresi quelli per riserve riconosciute, danni, competenze professioni, collaudo statico e tecnico-amministrativo, verifica di conformità, accordi bonari ex artt. 205 e 206 del d.lgs. n. 50/2016.

Il Provveditorato- Stazione appaltante procederà direttamente alla richiesta di pareri di precontenzioso all'ANAC ai sensi dell'articolo 211 del citato decreto legislativo.

In sede di definizione, ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 50/2016, transattiva ovvero giudiziaria di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori in sede di Accordo bonario, l'amministrazione conferente rimane unico referente nelle spese sostenute e da sostenere nei confronti del soggetto aggiudicatario per una eventuale soluzione del contenzioso.

I flussi finanziari messi a disposizione dagli enti finanziatori dovranno pervenire in tempo utile al fine di assicurare la tempistica dei pagamenti secondo le norme contenute dalle leggi e regolamenti in materia di esecuzione di appalti pubblici vigenti.

I rapporti contrattuali con l'appaltatore e relativa contabilità sono soggetti all'art.3 della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e regolamentazione degli aspetti economici relativi al conferimento delle attività di stazione appaltante)

Nel quadro economico dell'intervento ed in particolare fra le "somme a disposizione", oltre agli importi adeguati per la totalità delle voci e prestazioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., fino a quando vigente, saranno indicate le spese effettivamente occorrenti per la pubblicazione, duplicazione di elaborati progettuali, e in generale le spese strumentali di cui all'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (quali consumi per utenze, spese di pulizia, carburante, noleggi, missioni, straordinari al personale non dirigenziale del Provveditorato, cancelleria, strumenti e relativo supporto tecnico specialistico, noli di strumentazioni specifiche, hardware e software, stampe e riproduzioni, ecc.) da rimborsare al Provveditorato per l'espletamento dell'attività affidata con il presente Accordo, nella misura massima del 2% dell'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture oltre la percentuale di cui all'art. 113 del d.lgs n. 50/2016 s.m.i.. Detto importo verrà riconosciuto al Provveditorato secondo le modalità indicate al successivo comma 11.

Saranno riconosciuti gli incentivi di cui all'art. 113, commi 2, 3 e 4, del d. lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nel regolamento del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, oltre al riconoscimento delle spese tecniche per prestazioni professionali affidate all'esterno del Provveditorato. Sono esclusi gli oneri derivanti dall'acquisizione di eventuali pareri da rilasciarsi da parte di altri enti ed amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali previsti dalle norme vigenti ed applicabili all'intervento, che restano a carico dell'Amministrazione conferente.

L'Amministrazione conferente si impegna a corrispondere gli incentivi e le spese come sopra determinati, previa trasmissione da parte del Provveditorato all'Amministrazione conferente delle relative specifiche, debitamente liquidate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Eventuali affidamenti ad operatori economici esterni di indagini, studi, sondaggi, nonché per servizi di cui ai punti precedenti, saranno imputati al quadro finanziario del progetto, e supportati dai relativi documenti giustificativi di spesa.

Quanto di cui al punto precedente a valersi anche per le spese tecniche di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera, nonché le spese tecniche connesse all'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex d.Lgs. 81/08, ove tali funzioni siano affidate ad operatori economici esterni.

Per gli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministrazione conferente si impegna a corrispondere i compensi spettanti al presidente e ai componenti della Commissione di gara qualora siano figure esterne al Provveditorato, in base a quando stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibili del 12/02/2018, emanato a norma dell'art. 77, comma 10 del d. lgs del 18 aprile 2016, n. 50.

A norma di quanto previsto dall'art. 77, comma 10, ultimo capoverso, ai dipendenti pubblici appartenenti alla Stazione Appaltante non spetta alcun compenso, relativamente alle funzioni di componente di Commissione di gara.

L'Amministrazione conferente provvede al pagamento di tutte le spese, incentivi e compensi su presentazione di documentazione contabile.

Il Provveditorato curerà la predisposizione di tutti gli atti contabili e di spesa, necessari all'erogazione del corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti esterni all'amministrazione e funzionari incaricati, liquidati dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto della tempistica fissata dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dai contratti e disciplinari d'incarico stipulati con le imprese appaltatrici e con operatori economici esterni, da inoltrare all'amministrazione conferente, per il relativo pagamento.

L'Amministrazione conferente comunicherà, di volta in volta, al Provveditorato l'avvenuta disposizione di pagamento.

Al pagamento delle spese di cui al comma 1 e per le pubblicazioni provvederà l'Amministrazione conferente su presentazione di fatture intestate alla Stazione Appaltante debitamente liquidate dal Responsabile Unico del Procedimento ed inoltrate all'Amministrazione conferente stessa; per quanto concerne le spese strumentali di cui al suindicato comma 4 dell'art. 113, in riferimento ad eventuali spese di acquisto di materiale di cancelleria e di attrezzature informatiche, sia hardware che software, necessarie all'assolvimento delle funzioni di cui al presente Accordo, il Provveditorato procederà all'acquisto e comunicherà al fornitore di emettere la relativa fattura intestata all'Amministrazione conferente, che provvederà al pagamento; in alternativa l'Amministrazione conferente procederà all'acquisto, su indicazioni dettagliate da parte del Provveditorato delle caratteristiche richieste per le succitate forniture.

Sono altresì a carico dell'Amministrazione conferente la stipula e le spese per le polizze di cui all'art. 24, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relative ai dipendenti incaricati della progettazione e delle relative verifiche.

A conclusione dei lavori, gli atti di contabilità finale, certificati di collaudo o regolare esecuzione, verranno trasmessi all'Amministrazione conferente per il formale provvedimento di approvazione e pagamento delle rate di saldo. Per quanto concerne le somme spettanti ai funzionari tecnici ed amministrativi del Provveditorato, l'Amministrazione conferente si impegna a corrispondere le somme secondo le modalità indicate nell'emanando regolamento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Tutti gli oneri derivanti dal presente accordo saranno ricompresi nelle somme a disposizione del relativo quadro economico.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

(Esenzione per bollo e registrazione)

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 8

(Contenzioso)

Il Provveditorato avvalendosi anche della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamenti degli appalti, con riferimento a tutte le attività di gestione dei contenziosi stessi, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

Gli oneri economici eventualmente conseguenti ai contenziosi di cui al comma precedente restano a carico dell'amministrazione conferente.

In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, l'amministrazione conferente si impegna espressamente a convenire in giudizio in caso di contenzioso relativo alle procedure di appalto e ad assumere i relativi oneri nei propri bilanci, in qualità di Ente titolare e proprietario dell'opera, in quanto soggetto deputato ed obbligato al pagamento di ogni eventuale onere derivante ed attinente al contenzioso.

L'Amministrazione conferente si impegna espressamente ad assumere a proprio carico le spese di duplicazione degli Atti di gara, anche conseguenti alle attività di contenzioso e/o a richieste dell'Autorità Giudiziaria.

Le parti prendono esplicitamente atto che è esclusa qualsiasi possibilità di far gravare sul Provveditorato Interregionale alle OO.PP. e sul Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili oneri e costi per la risoluzione del contenzioso ovvero per spese di giudizio inerenti il soggetto aggiudicatario ovvero prestatori di attività professionali connesse all'intervento rimanendo la stazione appaltante conferente unico referente dell'operatore economico.

Art. 9

(Controversie relative all'attivazione dell'Accordo)

Qualora insorgessero contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

A tal fine, chiederanno il parere di una Commissione composta da membri scelti da ognuna delle parti e da un Presidente nominato di comune accordo.

Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15 della legge n° 241/1990 e s. m. i.

Articolo 10

(Comunicazioni)

Le parti s'impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo in conformità ai doveri di buona fede e alla prassi di mercato relativa a questo genere di attività.

In particolare, il Provveditorato terrà informata l'amministrazione conferente su tutte le fasi significative delle attività di cui al presente Accordo ed invierà alla stessa, ad avvenuto collaudo tutta la documentazione tecnica dell'intervento comprese le attestazioni e certificazioni che ne attestino l'agibilità e l'utilizzo.

Il Provveditorato coordinerà incontri periodici con personale all'uopo incaricato dalla stazione appaltante per monitorare in fase di progettazione e di esecuzione lo stato di attuazione dei procedimenti.

Articolo 11

(Ulteriori disposizioni)

Le parti convengono che qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie da destinare a ulteriori necessità di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di continuare ad avvalersi della collaborazione tecnica e amministrativa delle competenti strutture del provveditorato, sulla base delle norme sopra richiamate, mediante scambio di corrispondenza che trovi concordi le due amministrazioni.

Articolo 12

(Referenti per l'attuazione dell'Accordo)

Referenti per l'attuazione dell'Accordo sono:

- ✓ per l'Amministrazione conferente: dott.ssa Laura Cicchetti (tel. 06 38768797/8798/3086; pec: aagg.direzionegenerale@corteconticert.it);
- ✓ per il Provveditorato: dott. Ing. Tommaso Colabufo (tel. 0971/411751 - 0971/260201; pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it).

Articolo 13

(Potere sostitutivo)

In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione per cause imputabili al Provveditorato l'amministrazione conferente potrà invitare ad adempiere entro il termine perentorio di trenta giorni, scaduto il quale potrà sostituirsi in ogni atto negoziale assunto dal Provveditorato medesimo che metterà a disposizione gli atti documentali e progettuali in suo possesso.

La presente disposizione deve essere richiamata in ogni contratto stipulato dal Provveditorato con soggetti terzi per la prosecuzione e il subentro dell'amministrazione conferente nei medesimi atti negoziali senza soluzione di continuità per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente Accordo.

Articolo 14

(Trattamento Dati Personali)

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal d.lgs n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali acquisiti e/o utilizzati per l'esecuzione del presente accordo.

L'Amministrazione conferente
Corte dei Conti
Direzione Generale Gestione Affari
Generali
Il Dirigente Generale
Dott.ssa Laura Cicchetti

Il Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili
Provveditorato interregionale per le
OO.PP. per le Opere Pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata - Sede coordinata di Potenza
Il Dirigente Delegato
Dott. Ing. Tommaso Colabufo